SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 aprile 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3756).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la Commissione europea con lettera di messa in mora del 27 giugno 2008, ha rilevato la non conformità al diritto comunitario dell'articolo 8, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2009, n. 3663;

Ritenuto, in particolare, che l'articolo 8, comma 9, non dispone per la deroga alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, bensì per il suo completamento successivamente all'avvio della esecuzione dell'intervento progettato;

Visto il parere motivato del 19 marzo 2009, emanato ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nel quale la Commissione europea ribadisce la posizione assunta nella lettera di messa in mora;

Ritenuto, pertanto, necessario confermare il disposto normativo emergenziale al diritto comunitario;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'articolo 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369/2004, n. 3682/2008, n. 3705/2008 e n. 3730/2009;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone

Art. 1.

1. L'articolo 8, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, n. 3663, è abrogato.

2. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere afferenti al vertice G8 sia necessario acquisire la valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, i relativi termini previsti dal decreto legislativo n. 152/2008 sono dimidiati.

Art. 2.

1. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nelle attività da porre in essere per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad effettuare anticipazioni finanziarie alla contabilità speciale n. 5146 intestata alla Missione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *d)*, dell'ordinanza di protezione civile n. 3682 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico del Fondo della protezione civile.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 saranno restituite al Dipartimento della protezione civile non appena si renderanno disponibili le risorse stanziate dalla delibera del CIPE del 6 marzo 2009.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 sono così sostituiti: «1. Ai Prefetti di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, in relazione agli ambiti territoriali di competenza, sono attribuiti i poteri di nomina di commissari *ad acta*, già previsti dall'articolo 4, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 in capo al gestore del consorzio unico, per i debiti degli enti locali maturati fino al 24 luglio 2008 nei confronti dei consorzi di bacino soppressi, nonché i poteri di nomina di commissari *ad acta* per le somme dovute dagli enti locali al consorzio unico, successivamente alla data del 24 luglio 2008, e per le somme dovute dagli enti locali ai rimanenti consorzi di bacino della regione Campania, successivamente alla data di pubblicazione della presente ordinanza. La nomina dei commissari *ad acta* è subordinata alla documentata richiesta dei crediti reclamati da parte dei consorzi di bacino.

2. Per l'attuazione del presente articolo i commissari *ad acta* procedono al pagamento delle somme dovute dagli enti locali, con spese a carico degli enti stessi, anche attraverso il compimento di attività negoziale, prevedendo ipotesi di rinunzie e transazioni anche con riferimento agli interessi maturati. In caso di mancato pagamento da parte degli enti locali delle somme concordate nei piani di rientro i Prefetti di Napoli e Caserta si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 2006, n. 21 e dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2008, n. 3657».

Art. 3.

1. Al fine di razionalizzare la struttura del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania, con conseguente riduzione dei costi, tenuto conto dell'approssimarsi dello scadere dello stato di emergenza e del conseguente progressivo passaggio della gestione del siste-

ma integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente competenti, le Missioni «Finanziaria», «Coordinamento Consorzi di Bacino e istituzioni territoriali», «Liquidazione economico-finanziaria dei soppressi consorzi delle province di Napoli e Caserta», di cui alle lettere *d)*, *g)*, *h)*, dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, come modificato dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008 e n. 3721 del 19 dicembre 2008, la Missione «gestione contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa», di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3686 del 1° luglio 2008, sono soppresse.
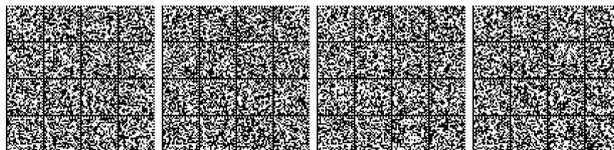
2. Al fine di assicurare la necessaria prosecuzione delle attività già affidate alle Missioni di cui al comma 1, è istituita la struttura di missione denominata: «amministrativo finanziaria». A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza le funzioni ed i compiti attualmente svolti dalle soppresse strutture di missione di cui al comma 1 sono assicurate dalla Missione «amministrativo finanziaria». Con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti nella Regione Campania si procederà alla definizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, della Missione «amministrativo finanziaria», anche al fine di determinare il personale dirigenziale e non, assegnato alla medesima.

3. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 2, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3687 del 2 luglio 2008, dopo le parole «da collocarsi in posizione di fuori ruolo», le parole «da un magistrato amministrativo», sono soppresse.

4. All'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3687 del 2 luglio 2008 le parole «fatta eccezione per le due unità di personale» sono sostituite dalle parole «fatta eccezione per le tre unità di personale».

5. All'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile del 2008, n. 3687 le parole «Alle due unità di personale» sono sostituite dalle parole «Alle tre unità di personale».

6. Stante la permanenza delle criticità accertate nei contesti territoriali indicati dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3718 del 28 novembre 2008 e nelle more della decisione da parte del Consiglio di Stato sulla natura del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato del Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta, Articolazione Territoriale NA 1, il termine del contratto del detto personale fissato alla data del 30 aprile 2009 dall'articolo 3, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, e fermo restando quanto stabilito nella citata disposizione, è prorogato fino al 30 settembre 2009.

7. Al fine di assicurare la continuità amministrativa sino alla nomina del consiglio di amministrazione del Consorzio Unico delle Province di Napoli e Caserta, il termine del 30 aprile 2009 di cui all'articolo 3, comma 5, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 e fermo restando quanto stabilito nella citata disposizione, è prorogato al 30 settembre 2009.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A04527

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 18 marzo 2009.

Rideterminazione del valore economico del buono pasto per il personale della carriera prefettizia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», che disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, recante «Recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia»;

Visto l'art. 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze), la disciplina riguardante l'attribuzione dello stanziamento stabilito dal medesimo art. 2 per la concessione dei buoni pasto al personale non soggetto a contrattazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1997, recante «Attribuzione dei buoni pasto al personale non soggetto a contrattazione», con il quale al personale non soggetto a contrattazione è stato attribuito, a decorrere dal 1° aprile 1996, il buono pasto del valore di euro 4,65 (già lire novemila);
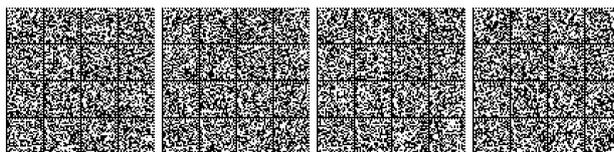
Visto il Protocollo d'intesa sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 18 marzo 2008, con il quale la parte pubblica ha assunto l'impegno di reperire le risorse occorrenti ai fini dell'adeguamento del buono pasto al valore di sette euro a favore del personale appartenente alla carriera prefettizia;

Vista la legge 17 ottobre 2008, n. 167, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008», che prevede le apposite variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'adeguamento del buono pasto al valore di sette euro per il personale della carriera prefettizia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta», con il quale il Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e l'innovazione, on. prof. Renato Brunetta, è delegato, fra l'altro, «ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, e di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative al lavoro pubblico,....», nonché quelle riguardanti «le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni,....»;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale della carriera prefettizia di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Art. 2.

1. Il valore economico del buono pasto per il personale di cui al precedente articolo è rideterminato in euro sette.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 18 marzo 2009

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A04194

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 6 APRILE 2009

DECRETO 16 aprile 2009.

Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Decreto n. 3).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visti gli articoli 5, comma 1, e 2, comma 1, lett. *c)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante, la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, e la nomina del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009 n. 3754, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 1, della sopra citata ordinanza di protezione civile, che rinvia ad un apposito decreto del Commissario delegato l'individuazione dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'INGV, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado;

Considerato che occorre individuare i territori dei comuni coinvolti dagli eventi sismici con danni cospicui per la popolazione residente, anche al fine di consentire l'applicazione, da parte delle competenti Amministrazioni, enti ed altri soggetti interessati, delle disposizioni previste nella sopra citata ordinanza di protezione civile n. 3754 del 2009;

Visti gli esiti delle rilevazioni macrosismiche speditive effettuate nei territori interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, dai tecnici delle Amministrazioni coinvolte dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

Decreta:

Sulla base dei dati fino ad oggi emersi dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'INGV, i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, che hanno risentito di un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado, sono i seguenti:

Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne'Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi:

Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia.

Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 16 aprile 2009

Il Commissario delegato: BERTOLASO

09A04535

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 aprile 2009.

Disposizioni per la formazione dell'elenco degli elettori italiani residenti nel territorio degli altri Paesi membri dell'Unione europea, ai fini della nomina dei presidenti delle sezioni elettorali ivi istituite.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 483;

Visto l'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, come modificato dall'art. 9 della legge 9 aprile 1984, n. 61;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni ai fini della nomina dei presidenti delle sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Paesi dell'Unione europea per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della nomina dei presidenti delle sezioni elettorali istituite a norma dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 483, gli Uffici consolari, entro il 4 maggio 2009, trasmettono alla Cancelleria della Corte di appello di Roma l'elenco degli elettori italiani, residenti nella circoscrizione consolare, che abbiano un livello di conoscenza della lingua italiana idoneo all'espletamento della funzione di presidente di sezione elettorale, età non superiore ai 70 anni e non abbiano presentato domanda per votare per i membri del Parlamento europeo spettanti allo Stato membro di residenza.

2. Ai fini del giudizio di idoneità di cui al primo comma dell'art. 32 sopracitato, gli Uffici consolari dovranno indicare, per ciascun nominativo, il titolo di studio, la professione, l'eventuale precedente espletamento di altro incarico di presidente o di scrutatore nonché, ove possibile, brevi ragguagli sulle capacità tecnico-organizzative dell'interessato, indicando, infine, se quest'ultimo ha esplicitamente espresso il relativo gradimento.

3. Tali nominativi, ove possibile, devono essere in numero almeno triplo rispetto a quello delle sezioni elettorali istituite nell'ambito della circoscrizione consolare.

4. La Cancelleria della Corte di appello di Roma, sulla base degli elementi di cui al secondo comma, forma l'elenco degli elettori idonei all'ufficio di presidente delle sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Paesi dell'Unione europea per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2009.

5. La nomina dei presidenti delle sezioni elettorali è effettuata dal Presidente della Corte di appello di Roma entro il 23 maggio 2009 fra gli iscritti nell'elenco di elettori di cui al comma precedente.

6. L'elenco, unitamente al provvedimento di nomina, è trasmesso immediatamente ai rispettivi Uffici consolari, che provvederanno a darne comunicazione agli interessati, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
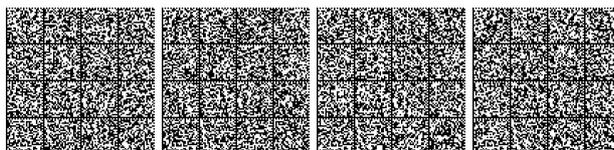
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2009

Il Ministro della giustizia
ALFANO

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'interno
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 3, Giustizia, foglio n. 323

09A04469

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 2009.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 5 dedicate al «100º Anniversario del Giro Ciclistico d'Italia» millesimo 2009. (Decreto n. 29873).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea dell'11 dicembre 2008 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2009;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2009, n. 9639, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2009, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 5 dedicate al «100° Anniversario del Giro Ciclistico d'Italia», millesimo 2009;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 5, dedicate al «100° Anniversario del Giro Ciclistico d'Italia», millesimo 2009, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 2009, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 15 aprile 2009.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 70.000,00 pari a n. 14.000 monete, di cui fino a un massimo di 5.000 da cedere nel corso della manifestazione ciclistica.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 15 ottobre 2009:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto, 4 e di piazza G. Verdi, 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di € 2.000,00 a persona;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere richiesta nell'ordine di acquisto e le modalità di consegna devono essere concordate con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 1.000 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità € 33,00;

da 501 a 1.000 unità € 32,34.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.
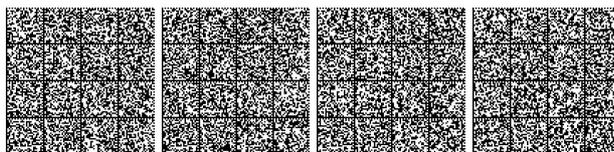
La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A04403

DECRETO 14 aprile 2009.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 10 dedicate al «2009 Anno Internazionale dell'Astronomia» millesimo 2009. (Decreto n. 29874).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea dell'11 dicembre 2008 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2009;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2009, n. 9649 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2009, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 10 dedicate al «2009 Anno Internazionale dell'Astronomia», millesimo 2009;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 10, dedicate al «2009 Anno Internazionale dell'Astronomia», millesimo 2009, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 2009 indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 15 aprile 2009.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 90.000,00 pari a 9.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 15 settembre 2009, con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto, 4 e di piazza G. Verdi, 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 2.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. + 39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 pezzi per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità € 50,00;

da 501 unità € 49,00.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto, avverrà al ricevimento dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A04402

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Deborah Quintella Rutherford, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Deborah Quintella Rutherford ha chiesto il riconoscimento del titolo «Fisioterapeuta» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Fisioterapeuta» rilasciato nell'anno 2006 dall'«Universidade Estacio de Sà» con sede a Rio de Janeiro (Brasile), alla sig.ra Deborah Quintella Rutherford, nata a Rio de Janeiro (Brasile) il 30 giugno 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

2. La sig.ra Deborah Quintella Rutherford è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A04193

DECRETO 26 marzo 2009.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Siena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SIENA

Visto il decreto n. 184 datato 13 dicembre 1973, relativo alla costituzione della commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto n. 5 del 15 dicembre 2005 del direttore della D.P.L. di Siena, relativo alla ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione;

Considerato che con nota del 24 marzo 2009 la C.I.S.L. ha richiesto la sostituzione - per dimissioni - in seno alla commissione provinciale di conciliazione del sig. Paolo Arena con il sig. Paolo Gradi;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del componente della commissione provinciale di conciliazione;

Decreta:

Il sig. Paolo Gradi è nominato componente effettivo in rappresentanza della C.I.S.L. in seno alla commissione provinciale di conciliazione in sostituzione del sig. Paolo Arena.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 26 marzo 2009

Il direttore provinciale: RANDAZZO

09A04343

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Miguel Raul Pizarro Espinosa, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di disinfestazione e derattizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Miguel Raul Pizarro Espinoza, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di scuola statale secondaria tecnica «Colegio Estatal San Ramon» di Tarma - Junin (Perù), ai fini dell'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di disinfestazione e derattizzazione di cui all' art. 1, comma 1, lettere *c), d)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 12 febbraio 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di disinfestazione e derattizzazione, in quanto il suddetto titolo contempla lo studio delle materie di zoologia e botanica ed elementi di chimica, in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con circolare n. 3428/c del 25 novembre 1977, ritenendo altresì non necessario applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Miguel Raul Pizarro Espinoza, cittadino peruviano, nato a Junin (Perù) in data 16 dicembre 1959, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di disinfestazione e derattizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c), d)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997 n. 274, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A04153

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Teodor Daniel Maciuca, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, distribuzione e utilizzo del gas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate di-

rettive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Teodor Daniel Maciuca, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di laurea breve in ingegneria - profilo elettromeccanico - specializzazione in equipaggiamenti elettrodomestici, medicali ed industriali, conseguito presso l'Università di Craiova (Romania) per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, distribuzione e utilizzo del gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 12 febbraio 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa maturata in Italia in imprese abilitate per le lettere richieste per circa 22 mesi, idoneo ed attinente, per il suo contenuto formativo, all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, distribuzione e utilizzo del gas, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Teodor Daniel Maciuca, cittadino rumeno, nato a Sighisoara (Romania) in data 25 settembre 1971, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia in imprese abilitate nei settori richiesti, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, distribuzione e utilizzo del gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A04155

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Paul Gabriel Gherasim, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Paul Gabriel Gherasim, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di maturità - Profilo elettrotecnico, rilasciato dal «Liceul Industrial N. 2» nella località di Dorohoi (provincia di Botosani) per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comrna 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 12 febbraio 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa maturata in Italia per oltre un triennio in imprese abilitate per la lettera richiesta, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Paul Gabriel Gherasim, cittadino rumeno, nato a Dorohoi (Romania) in data 5 giugno 1970, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia in imprese del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A04156
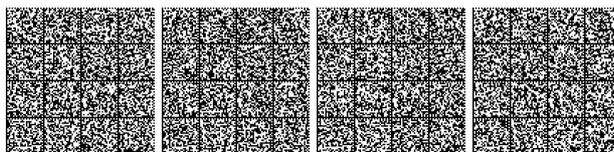
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Mirela Bacita, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Mirela Bacita;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 18 giugno 2007, il certificato di conoscenza della lingua italiana - livello C2 - CELI 5 DOC presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 30 novembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 842 dell'11 dicembre 2007, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Viste le note datate 10 febbraio 2009 - prott. n. 1710 e n. 1711 con la quale l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento svolto dall'interessata per la lingua inglese - classi di concorso 45/A e 46/A;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Diplomă de Licentă în profilul Filologie specializarea Limba şi literatura engleza - Limba şi literatura romana» (laurea in filologia - specializzazione inglese e lingua e letteratura rumena), conseguito nella sessione di giugno dell'anno 2003, presso l'Universitatea «Dunarea de Jos» di Galati (Romania);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificat de absolvire» (certificato di abilitazione all'insegnamento), conseguito presso l'Universitatea «Dunarea de Jos» di Galati (Romania), congiuntamente all'attestato della decisione n. 85 del 15 settembre 2003 dell'Ispettorato scolastico della provincia di Vrancea (Romania), con il quale è attribuita la nomina di titolare della cattedra di lingua inglese del Gruppo scolastico agricolo Adjud (Romania),

posseduto dalla sig.ra Mirela Bacita, cittadina rumena nata a Focsani (Romania) il 22 marzo 1979, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di inglese, nelle classi di concorso:

45/A lingua straniera;

46/A lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A04150

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 marzo 2009.

Classificazione, quale statale, della variante esterna della S.S. 239 presso gli abitati di Caderzone e Strembo e contestuale declassificazione a comunale del tratto sotteso.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 4, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'assunzione e dismissione di strade o singoli tronchi, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di amministrazione dell'Anas;

Visto l'art. 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 che prevede che, in deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune;

Considerato che in ragione della suddetta deroga non è necessario acquisire preventivamente al provvedimento di declassificazione i predetti pareri di cui al comma 2, dell'art. 4 medesimo;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 320, che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e le funzioni dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381, che prevede che la classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle strade statali sono effettuate dallo Stato d'intesa con la Provincia interessata.

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 461, che prevede che nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia trattata dallo stesso decreto rimane disciplinata da quanto già disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto;

Considerato che in ragione della deroga disposta dall'art. 3 del decreto legislativo n. 461/1999, la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 112/1998 e successivi provvedimenti attuativi, non si applica alle strade insistenti sui territori delle province di Trento e Bolzano, applicandosi invece le vigenti norme dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 320;

Viste le note n. 12176/08 – S106 del 28 maggio 2008 e n. 27890/08 – S106 del 18 dicembre 2008, con le quali la provincia autonoma di Trento ha chiesto la classificazione della variante agli abitati di Caderzone e Strembo a S.S. 239 e contestualmente la declassificazione di diritto a strada comunale del vecchio tracciato in quanto la variante non altera i capisaldi della strada;

Visto il voto n. 177/08, reso nell'adunanza del 18 dicembre 2008, con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - V Sezione - ha espresso il parere che la variante degli abitati di Caderzone e Strembo afferente alla S.S. 239 possa essere classificata statale con contestuale declassificazione a comunale del tratto sotteso;

Decreta:

Art. 1.

La variante agli abitati di Caderzone e Strembo i cui estremi coincidono rispettivamente con il km 34,117 ed il km 36,394 della S.S. 239, è classificata statale quale variante al tratto corrispondente della stessa S.S. 239.

Art. 2.

Il tratto della S.S. 239 sotteso alla nuova viabilità statale è declassificato e consegnato al comune di Bocenago per il tratto dal km 34,117 al Km 34,284, al comune di Caderzone per il tratto dal km 34,284 al km 35,255 ed al comune di Strembo per il tratto dal km 35,255 al km 36,394.

Art. 3.

La S.S. 239 conserva inalterati i capisaldi di itinerario.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2009

Il Ministro: MATTEOLI

09A04197
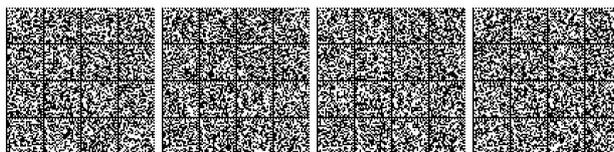
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 marzo 2009.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Dipartimento controllo qualità P.R.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 4 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2006, con il quale l'organismo denominato «Dipartimento controllo qualità P.R.» con sede in Reggio Emilia, via J.F. Kennedy n. 18/A, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 4 aprile 2006;

Considerato che il consorzio di tutela della DOP «Parmigiano Reggiano», pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la DOP «Parmigiano Reggiano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 aprile 2006, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Dipartimento controllo qualità P.R.» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Dipartimento controllo qualità P.R.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 4 aprile 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A04152

DECRETO 25 marzo 2009.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sull'indicazione geografica protetta «Melannurca Campana».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 417 del 10 marzo 2006, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, dell'indicazione geografica protetta «Melannurca Campana»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 10 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2006, con il quale l'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, corso Meridionale n. 6, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sull'indicazione geografica protetta «Melannurca Campana»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 31 marzo 2006;

Considerato che il Consorzio di tutela Melannurca Campana I.G.P., con nota del 20 marzo 2009, ha confermato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» quale organismo di controllo e di certificazione sull'indicazione geografica protetta «Melannurca Campana» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente l'indicazione geografica protetta «Melannurca Campana» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 aprile 2006, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con decreto 10 aprile 2006, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Melannurca Campana» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 417 del 10 marzo 2006, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 10 aprile 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A04151

DECRETO 27 marzo 2009.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata dei vini «Soave», come da ultimo modificato con decreto ministeriale 14 luglio 2005;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2008 concernente modificazione al decreto ministeriale 7 luglio 1997 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;

Vista l'istanza presentata dalla regione Veneto, con nota n. 37240 del 22 gennaio 2009, con la quale è stata richiesta la modifica dell'art. 7 del sopra citato disciplinare, al fine di consentire il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» senza specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro conformemente alle disposizioni previste dal citato decreto ministeriale 4 agosto 2008;

Visto il parere favorevole espresso nella riunione del 10 e 11 febbraio 2009 dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, in merito all'accoglimento della suddetta istanza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave», in conformità al parere espresso dal citato Comitato;
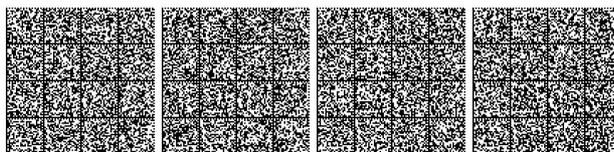
Decreta:

Articolo unico

Il comma 3 dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 14 luglio 2005, richiamato in premessa, è sostituito per intero dal seguente testo:

«3. I vini a denominazione di origine controllata "Soave", "Soave" classico e "Soave" Colli Scaligeri devono essere immessi al consumo in contenitori di vetro tradizionale con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.

Tuttavia, per i vini a denominazione di origine controllata "Soave" senza alcuna specificazione aggiuntiva, è consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

09A04154

DECRETO 2 aprile 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Istituto di ricerche agrindustria Srl» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 4 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 165 del 18 luglio 2006 con il quale il laboratorio «Istituto di ricerche agrindustria Srl», ubicato in Modena, via Staffette Partigiane n. 9 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 marzo 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Istituto di ricerche agrindustria Srl», ubicato in Modena, via Staffette Partigiane n. 9, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2009

Il capo dipartimento: NEZZO
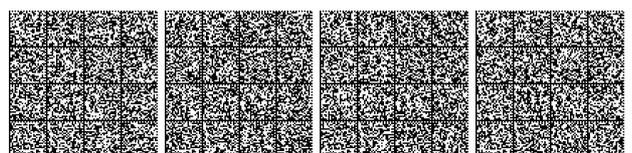
ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi organici: Acido citrico, Acido tartarico, Acido malico, Acido lattico, Acido formico, Acido acetico, Acido propionico, Acido butirrico	OIV MA-F-AS-313-04-ACIORG 2007
Acidità fissa	DM 12/03/1986 GU SG n° 161 14/07/1986 Met III
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15 + OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2007
Acidità totale	DM 12/03/1986 GU SG n° 161 14/07/1986 Met II
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13 + OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2007
Acidità volatile	DM 12/03/1986 GU SG n° 161 14/07/1986 Met IV
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14 + OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2007
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22 + OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2007
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10 +, OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2007
Alcole svolto e da svolgere	V 7 2003 Rev. 8
Alcoli superiori: Acetaldeide; alcool isopropilico, alcool n-propilico, alcool sec-butilico, acetato di etile, alcool isobutilico, alcool n-butilico, alcool isoamilico, alcool n-amilico	AOAC 968.09:2000
Analisi microbiologiche: Lieviti, Muffe	OIV MA-F-AS4-01-ANMICR 2007
Anidride solforosa	OIV- Resolution OENO 60/2000
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25 + OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2007
Calcio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 29 + OIV MA-F-AS322-04-CALCIU 2007
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40 + OIV MA-F-AS2-11-CARCHR 2007
Ceneri	OIV- Resolution OENO 58/2000
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9 + OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2007
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11 + OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2007
Dietilenglicole	DM n° 12 30/12/1986 GU n° 33 10/02/1987 Met LV, OIV MA-F-AS315-09-DIEGLY 2007
Estratto secco non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + allegato 5
Estratto secco totale	DM 12/03/1986 GU SG n° 161 14/07/1986 Met VI

Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2007
Ferro	OIV - Resolution OENO 66/2000
Ferro	Reg. CEE 2676/1990 allegato 30 + OIV MA-F-AS322-05-FER 2007
Glicerina	AOAC 991.46 2000
Indice di Folin Ciocalteu	Reg. CEE 2676/1990 allegato 41 + OIV MA-F-AS2-10-INDFOL 2007
Magnesio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 28 + OIV MA-F-AS322-07-MAGNES 2007
Massa volumica e densità relativa a 20° C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 + OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2007
Massa volumica e densità relativa a 20°C	DM 12/03/1986 GU SG n° 161 14/07/1986 Met VI + Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2007
Nitrati	DM 12/03/1986 GU SG n° 161 14/07/1986 Met XIX
Ocratossina A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2007
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24 + OIV MA-F-AS313-15-PH 2007
Piombo	OIV - Resolution OENO 68/2000
Piombo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 35 + OIV MA-F-AS322-12-CRIOPLO 2007
Potassio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 27 + OIV MA-F-AS322-02-POTASS 2007
Prolina	DM 12/03/1986 GU SG n° 161 14/07/1986 Met XXVII
Rame	OIV - Resolution OENO 64/2000
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31 + OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2007
Residui di carbammato di etile	OIV MA-F-AS315-04-CARETH 2007
Saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 6 + OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2007
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26 + OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2007
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12 + OIV MA-F-AS321-05 SULFAT 2007
Sovrapressione	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37 bis + Reg. CE 1293/2005 allegato 2 + OIV MA-F-AS314-02-SUPRES 2007
Titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 GU SG n° 161 14/07/1986 Met V
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par. 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4 bis + OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2007
Zinco	OIV - Resolution OENO 65/2000
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34 + OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2007

Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2007
Residui di carbammati: Aldicarb; Carbaril; Carbofuran; Ethionfencarb; Metomil; Propoxur; Pirimicarb; Metiocarb	F 11 2001 Rev. 3
Residui di ditiocarbammati	F 12 2001 Rev. 3
Residui di fitofarmaci diserbanti tiocarbammati: Butillate; ETPC; Molinate; Sulfallate; Triallate	F 5 2001 Rev. 8
Residui di fitofarmaci diserbanti: Alaclor; Benzoilprop-etile; Cloridazon; Difenamide; Dinitrammide; Flamprop-isopropile; Metolaclor; Oxadiazon; Pendimetalin; Propizammide; Trifluralin	F 4 2001 Rev. 8
Residui di fitofarmaci fungicidi, acaricidi, insetticidi : Metalaxil; Fentoato; Bupirimate; Oxadixil; Benalaxil; Amitras; Pirazofos; Bitertanolo,Triadimefon; Penconazolo; Triadimenol; Imazalil; Propiconazolo; Fenarimol	F 6 2001 Rev. 8
Residui di fitofarmaci fungicidi: Etossichina; Difenilammina	F 7 2001 Rev. 9
Residui di fitofarmaci organoclorurati Fungicidi, Piretroidi: Procimidone; Vinclorozil; Captafol; Captano; Clortalonil; Folpet; Dicloufanide; Iprodione; Ciflutrin; Deltametrina; Flucitrinate; Fluvalinate; Fenson; Clorfenson; Bromopropilato; Fenpropatin; Tetradifon; Permetrina; Cipermetrina; Fenvalerate; Clozolinate: Eptaclor; Aldrin; Dieldrin; Pertane; Endrin; b-Endosulfan; Endosulfan solfato; Metossicloro; Tetradifon: :a-HCH; b-HCH; Esaclorobenzolo; Lindano; d-HCH; O-P-DDE; Endosulfan; P-P-DDE; O-P-DDD; P-P-DDD; O-P-DDT; P-P-DDT	F 1 2001 Rev. 9
Residui di fitofarmaci regolatori di crescita: Diflubenzuron; Teflubenzuron; Triflumuron; Propargite; Tebufenozoide; Benzossimato; Hexitiazox	F 10 2001 Rev. 8

Residui di fitofarmaci triazinici: Ametrina; Atrazina; Cinazina; Desmetrina; Metribuzin; Prometrina; Propazina; Simazina; Terbumetron; Terbutilazina; Terbutrina	F 3 2001 Rev. 8
Residui di fungicidi benzimidazolici: Benomil; Carbendazim; Tiabendazolo; Tiofanato di metile	F 9 2001 Rev. 9
Residui di metilisotiocianato	V 37 2003 Rev. 1
Residui organofosforati Insetticidi organofosforati: Diclorvos; Clormephos; Eptenofos; Tionazin; Sulfotep; Diazinone; Dimetoato; Clorpirifos metile; Fosfamidone; Fenclorfos; Pirimiphos metile; Pirimiphos etile; Fenthion; Bromophos metile; Isofenfos; Quinalfos; Tetraclorvinphos; Profenfos; Etion; Piridafention; Phosalone; Mevinphos; Etoprophos; Timet; Fonofos; Disulfoton; Pirimor (Pirimicarb); Parathion metile; Paraoxon; Parathion etile; Fenitrothion; Malathion; Clorpiriphos etile; Bromophos etile; Clorfenvinphos; Fenamiphos; Metidathion; Carbofenothion; Triazofos; Acephate; Metamidophos	F 2 2001 Rev. 8

09A04195

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria Libica Popolare Socialista, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008.

Il giorno 2 marzo 2009, si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore del Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria Libica Popolare Socialista, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 6 febbraio 2009, n. 7, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2009.

In conformità all'art. 23, l'accordo è entrato in vigore il giorno 2 marzo 2009.

09A04206

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 131, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 26 marzo 2009 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Bashkim Bekteski, console genrale della Repubblica d'Albania a Bari».

Si prega codesto Ministero di voler pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* quanto sopra indicato.

09A04255

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 557/PA.S.8325-XVJ(4369B) del 30 luglio 2008 di riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo.

Nel decreto n. 557/PA.S.8325-XVJ(4369B) del 30 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 28 agosto 2008, alla pagina 23, dove è scritto «il manufatto esplosivo denominato *(massa attiva g 218,27)*» leggasi «il manufatto esplosivo denominato "G1043 GLITTERING VIOLENCE (d.f.: FS1043/06) *(massa attiva g 218,27)*».

09A04199
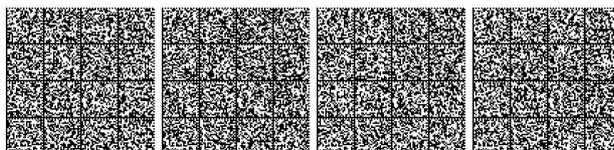
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Revoca della registrazione di alcuni presidi medico chirurgici

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sottoindicati presidi medico chirurgici:

Decreto n. DGFDM-VII/38 Ditta del 31 marzo 2009.

Viazan doppio uso, reg. 9.713;

Stop Pharmaflor Piastrine reg, 9.519;

Piatrine elettrovulcano reg. 13.751;

Spira Mat Extra reg. 10.688;

Spira Fly+ reg. 10.687;

Spira mat aria aperta reg. 12.514;

Piastrine Vulcano Mat reg. 10.185;

Doppio spira mosche e zanzare reg. 12.512:

Killing 4 DRT reg. 6.156;

Piastrine Sereno reg. 10.187;

Tapum Baby reg. 7.915;

Spiramat super reg. 10.301;

Super insetticida cavallino reg. 4.749;

Difolin reg. 5.301.

Motivo della revoca: rinuncia della società Zobele Holding S.p.a. (già Zobele Industrie Chimiche S.p.a.) titolare delle corrispondenti registrazioni.

09A04377

Revoca di alcune specialità medicinali per uso veterinario, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Industria Italiana Integratori Tre I S.p.a., in Modena.

Con decreto n. 29 del 6 marzo 2009 è revocata, su rinuncia della Ditta Industria Italiana Integratori Tre I S.p.a., viale Corassori 62 - 41100 Modena, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Ampivete polvere orale, barattolo da 1250 g - AIC 102885011;

Ossitetraciclina cloridrato 20%, busta 1 kg - AIC 102772011;

Ossitetraciclina cloridrato 20%, sacco 5 kg - AIC 102772023.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04204

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del Canal Chiaro nel comune di San Cesario sul Panaro.

Con decreto 20 febbraio 2009, n. 144, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrarto alla Corte dei conti in data 18 marzo 2009, registro n. 2, foglio n. 30, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del Canal Chiaro nel comune di San Cesario sul Panaro (Modena) distinto al N.C.T. del Comune medesimo al foglio n. 11, map.li n. 221, 227, 224, 230, 223.

09A04254

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazinoe delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare diproduzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dall'Istituto Marchigiano Tutela dei Vini, intesa ad ottenere la modifica degli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;

Ha espresso nella riunione del 18 e 19 marzo 2009, presente il rappresentante della Regione Marche, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, le modifiche ai suddetti articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione come specificato in allegato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «LACRIMA DI MORRO» O «LACRIMA DI MORRO D'ALBA»

All'art. 5 dopo l'ultimo comma inserire la frase: «È ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».

All'art. 6 dopo la descrizione delle caratteristiche al consumo dei vini inserire la frase: «In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.».

09A04202

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Chianti».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal consorzio vino Chianti, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»;

Visto il parere favorevole della regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Viste le risultanze della riunione, convocata dalla regione Toscana, d'intesa con la commissione regionale delegata dal Comitato nazionale vini DO e IGT per la Toscana e l'Umbria, tenutasi a Firenze il giorno 12 marzo 2009, con la partecipazione della filiera interessata alla produzione e commercializzazione del vino Chianti, in merito alla citata proposta di modifica del disciplinare del vino «Chianti»;

Ha espresso, nella riunione del 18 e 19 marzo 2009, presente il funzionario della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI "CHIANTI"

Articolo 1
(denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" è riservata ai vini "Chianti", già riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: "Chianti" e "Chianti Superiore" e le seguenti sottozone: "Chianti Colli Aretini", "Chianti Colli Fiorentini", "Chianti Colli Senesi", "Chianti Colline Pisane", "Chianti Montalbano", "Chianti Montespertoli" e "Chianti Rufina".

Articolo 2
(base ampelografica)

I vini "Chianti" devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo articolo 3 e provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese: da 70 a 100 %;
possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana.
Inoltre:
- i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%;
- i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.

Per il vino "Chianti" con riferimento alla sottozona "Colli Senesi", la composizione ampelografica è la seguente:
Sangiovese: da 75 a 100%;
possono concorrere alla produzione le uve a bacca rossa dei vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana nella misura massima del 25% del totale e purché Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon singolarmente o congiuntamente non superino il limite massimo del 10 %.

Fino alla vendemmia 2015 potranno concorrere alla produzione del vino "Chianti" con riferimento alla sottozona "Colli Senesi", anche i vitigni Trebbiano Toscano e Malvasia del Chianti singolarmente o congiuntamente fino al massimo del 10%.

Articolo 3
(zona di produzione delle uve)

La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" corrisponde a quella prevista nell'articolo 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata "Chianti". Tale zona è delimitata come appresso:

... omissis ...

Ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la zona di origine più antica è disciplinata esclusivamente dalla regolamentazione separata autonoma per essa prevista e pertanto in tale zona non si possono impiantare ed iscrivere vigneti "Chianti" e "Chianti Superiore" né produrre vini "Chianti" e "Chianti Superiore".

Articolo 4
(norme per la viticoltura)

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Chianti" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente atte a conferire alle uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei – ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti – unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni siano situati ad un'altitudine non superiore a metri 700.
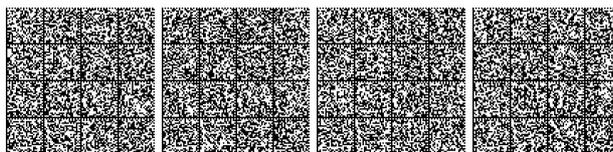
4.2 Densità di impianto
I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.000 ceppi per ettaro.
Per gli impianti antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare e successivi al 2 luglio 1984 si applicano i parametri ed i criteri previsti dai disciplinari vigenti al momento dell'impianto del vigneto.

4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto
I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo tendone.

4.4 Sistemi di potatura
I sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

4.5
È vietata qualsiasi pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

tipologia o sottozona	Produzione uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
Chianti	9	10,50
Chianti Colli Aretini	8	11,00
Chianti Colli Fiorentini	8	11,00
Chianti Colli Senesi	8	11,50
Chianti Colli Senesi Riserva	8	12,50
Chianti Colline Pisane	8	11,00
Chianti Montalbano	8	11,00
Chianti Montespertoli	8	11,00
Chianti Rufina	8	11,00
Chianti Superiore	7,5	11,50

La produzione massima di uve non deve essere in media superiore a kg 3,00 per ceppo. Per gli impianti realizzati antecedentemente al 5 agosto 1996, la produzione massima di uve non deve essere in media superiore a kg 5,00 per ceppo, fermi restando i limiti di resa uva ad ettaro sopra indicati.
Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La Regione Toscana, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – ed alle Camere di commercio competenti.
Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ammessa ad ettaro è la seguente:
terzo anno vegetativo 60% della produzione massima;
quarto anno vegetativo 100% della produzione massima.

Articolo 5
(norme per la vinificazione)

5.1 Zona di vinificazione
Le operazioni di vinificazione per il vino Chianti devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. Tuttavia la vinificazione è consentita anche all'interno dei confini amministrativi della provincia in cui ricadono i vigneti da cui proviene l'uva e delle province ad essa limitrofe purché nell'ambito della regione Toscana.
L'uso delle menzioni relative alle sottozone "Colli Aretini", "Colli Fiorentini", "Colli Senesi", "Colline
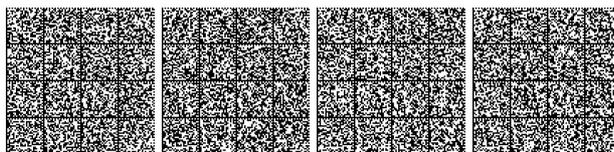
Pisane", "Montalbano", "Rufina" e "Montespertoli", in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" è consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative sottozone delimitate dall'articolo 3 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'interno dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone.
In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" con riferimento alle sottozone siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma a non più di venticinque chilometri in linea d'aria dal confine delle relative sottozone, purché all'interno delle zone di produzione delimitate per la denominazione di origine controllata e garantita "Chianti", sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1996 e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui trattasi.
Le deroghe sopra previste sono concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – sentita la Regione Toscana e comunicate all'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) e alla competente Camera di Commercio I.A.A.

5.2 Arricchimento
È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferma restando la resa massima del 70% dell'uva in vino, di cui al successivo punto 5.4.
I prodotti aggiunti eccedenti la resa del 70% dovranno sostituire una eguale aliquota di vino "Chianti" originario la quale potrà essere presa in carico, purché compatibile, come vino ad Indicazione Geografica Tipica.

5.3 Elaborazioni
Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti all'Albo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini Chianti deve avvenire prima della richiesta di campionatura per la certificazione analitica ed organolettica della relativa partita, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui la tradizionale pratica enologica del "governo all'uso Toscano", che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve dei vitigni di cui all'articolo 2, leggermente appassite.

5.4 Resa uva/vino e vino/ettaro
La resa massima di uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

tipologia o sottozona	Resa uva/vino	Produzione massima hl di vino ad ettaro
Chianti	70	63
Chianti Colli Aretini	70	56
Chianti Colli Fiorentini	70	56
Chianti Colli Senesi	70	56
Chianti Colline Pisane	70	56
Chianti Montalbano	70	56
Chianti Rufina	70	56
Chianti Montespertoli	70	56
Chianti Superiore	70	52,5

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

5.5 Invecchiamento e affinamento in bottiglia
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti", anche con riferimento alle sottozone, può aver diritto alla menzione "riserva" se sottoposto ad invecchiamento di almeno 2 anni.
Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" con i riferimenti alle sottozone "Colli Fiorentini" e "Rufina" l'invecchiamento previsto per aver diritto alla menzione "riserva" dovrà essere effettuato per almeno sei mesi in fusti di legno.
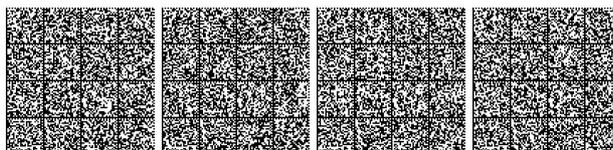
Per il vino Chianti con riferimento alla sottozona “Colli Senesi” l’invecchiamento previsto per aver diritto alla menzione “riserva” dovrà essere effettuato per almeno 8 mesi in fusti di legno con un successivo affinamento in bottiglia per almeno 4 mesi.
Il periodo di invecchiamento per aver diritto alla menzione “riserva” viene calcolato a decorrere dal 1 gennaio successivo all’annata di produzione delle uve.

5.6 Immissione al consumo
Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita solo a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

tipologia o sottozona	Data (anno successivo alla vendemmia)
Chianti	1° marzo
Chianti Colli Aretini	1° marzo
Chianti Colli Fiorentini	1° settembre
Chianti Colli Senesi	1° marzo
Chianti Colline Pisane	1° marzo
Chianti Montalbano	1° marzo
Chianti Rufina	1° settembre
Chianti Montespertoli	1° giugno
Chianti Superiore	1° settembre

Articolo 6
(caratteristiche al consumo)

I vini di cui all’articolo 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

Chianti:
colore: rubino vivace tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell’annata che ha subito il “governo” presenta vivezza e rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
Se con la menzione “riserva”:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%; **estratto non riduttore minimo:** 22 g/l

Chianti con il riferimento alla sottozona “Colli Aretini”:
colore: rubino vivace tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell’annata che ha subito il “governo” presenta vivezza e rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
Se con la menzione “riserva”:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; **estratto non riduttore minimo:** 22 g/l

Chianti con il riferimento alla sottozona “Colli Fiorentini”:
colore: rubino vivace tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell’annata che ha subito il “governo” presenta vivezza e rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;
acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l
Se con la menzione “riserva”:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; **estratto non riduttore minimo:** 22 g/l

Chianti con il riferimento alla sottozona “Colli Senesi”:
colore: rubino vivace tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell’annata che ha subito il “governo” presenta vivezza e rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l;
Se con la menzione “riserva”:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%; **estratto non riduttore minimo:** 23 g/l

Chianti con il riferimento alla sottozona “Colline Pisane”:
colore: rubino vivace tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell’annata che ha subito il “governo” presenta vivezza e rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l
Se con la menzione “riserva”:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; **estratto non riduttore minimo**: 22 g/l

Chianti con il riferimento alla sottozona “Montalbano”:
colore: rubino vivace tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell’annata che ha subito il “governo” presenta vivezza e rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l
Se con la menzione “riserva”:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; **estratto non riduttore minimo:** 22 g/l

Chianti con il riferimento alla sottozona “Montespertoli”:
colore: rubino vivace tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell’annata che ha subito il “governo” presenta vivezza e rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l
Se con la menzione “riserva”:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; **estratto non riduttore minimo:** 22 g/l

Chianti con il riferimento alla sottozona “Rufina”:
colore: rubino vivace tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell’annata che ha subito il “governo” presenta vivezza e rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l
Se con la menzione “riserva”:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; **estratto non riduttore minimo:** 22 g/l

Chianti Superiore:
colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il "governo" presenta vivezza e rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – su proposta del Consorzio di tutela, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

Articolo 7
(etichettatura designazione e presentazione)

7.1 Qualificazioni
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "vecchio" e simili. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 Menzioni facoltative
Per i vini che per le loro caratteristiche vengono destinati al consumo entro l'anno successivo alla vendemmia, per i quali si intenda usare in etichetta la specificazione "governato" – o termini consimili autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – è obbligatorio il "governo all'uso Toscano".

7.3 Località
È tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

7.4 Annata
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini "Chianti", deve figurare l'annata di produzione delle uve.

7.5 Vigna
Nella designazione dei vini "Chianti", "Chianti Superiore" e "Chianti" seguito dal riferimento ad una delle sottozone, può essere utilizzata la menzione "vigna",a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Articolo 8
(confezionamento)

8 Tappatura e recipienti

Le bottiglie o altri recipienti contenenti i vini "Chianti" all'atto dell'immissione al consumo devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio anche per quanto riguarda la forma e l'abbigliamento.
Qualora i vini "Chianti" siano confezionati in fiaschi, è vietata l'utilizzazione di un fiasco diverso da quello tradizionale all'uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della Legge 20 febbraio 2006, n. 82, ed è inoltre vietato l'utilizzo dei fiaschi usati.
Per il confezionamento dei vini di cui all'articolo 1, con l'esclusione del "Chianti Superiore" e delle menzioni "riserva", sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli il cui utilizzo sarà demandato dalla medesima normativa al presente Disciplinare.
E' in ogni caso vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo.
Per il confezionamento è consentito solo l'uso del tappo raso bocca ad eccezione dei contenitori di capacità non superiore a litri 0,375 per i quali è ammesso l'uso del "tappo a vite".

09A04253

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Campto»

Estratto determinazione n. 1103 del 2 aprile 2009

Medicinale: CAMPTO.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., via Isonzo, 71 - 04100 Latina

Confezioni:

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in PP da 2 ml - A.I.C. n. 032949048/M (in base 10) 0FJTS (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in PP da 5 ml - A.I.C. n. 032949051/M (in base 10) 0FJTV (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in PP da 15 ml - A.I.C. n. 032949063/M (in base 10) 0FJU7 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: Il concentrato contiene:

principio attivo: 20 mg/ml di irinotecan cloridrato triidrato (equivalenti a 17,33 mg/ml di irinotecan);

eccipienti: sorbitolo, acido lattico, sodio idrossido (per aggiustare il pH a 3,5), acido cloridrico (per aggiustare il *pH)* impiegato solo per il prodotto confezionato nei flaconcini in polipropilene, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore e controllore finale: flaconcini in plastica.

Produzione confezionamento e controlli: Pfizer (Perth) Pty Limited, 15 Broady Hall drive, Technology Park, Bentley WA 6102 – Australia.

Rilascio dei lotti: Actavis Italy S.p.A., viale Pasteur 10 - 20014 Nerviano (Milano).

Indicazioni terapeutiche: Campto è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma avanzato del colon-retto:

in combinazione con 5-fluorouracile e acido folinico in pazienti che non sono statai trattati precedentemente con chemioterapia per malattia avanzata;

come monoterapia in pazienti nei quali un trattamento convenzionale contenente 5- fluorouracile non ha avuto successo.

Campto in combinazione con cetuximab è indicato per il trattamento in pazienti con carcinoma metastatico del colon retto esprimente il recettore per l'epidermal growth factor (EGFR) dopo fallimento di terapia citotossica contenente irinotecan.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in PP da 2 ml - A.I.C. n. 032949048/M (in base 10) 0FJTS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 64,84 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 107,01 euro.

Sconto obbligatorio del 38,48% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Confezione: 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in PP da 5 ml - A.I.C. n. 032949051/M (in base 10) 0FJTV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 158,50 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 261,59 euro.

Sconto obbligatorio del 37,08% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Confezione: 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in PP da 15 ml - A.I.C. n. 032949063/M (in base 10) 0FJU7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 475,49 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 784,75 euro.

Sconto obbligatorio del 37,08% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Campto è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile «OSP1».

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04344

Comunicato di rettifica concernente l'estratto di determinazione AIP/UPC n. 109 del 19 maggio 2008

Nell'estratto di determinazione AIP/UPC n. 109 del 19 maggio 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 184 del 7 agosto 2008 alla pagina 177, ove è scritto:

«con numero di autorizzazione 19430/05-07-*1998*»,

leggasi:

«con numero di autorizzazione 19430/05-07-*1988*».

09A04208

Comunicato di rettifica concernente l'estratto di provvedimento UPC/II/125 del 17 febbraio 2009

Specialità medicinale: MIRTAZAPINA Hexal Ag

Nell'estratto di provvedimento UPC/II/125 del 17 febbraio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 2009, n. 63, ove è scritto:

«specialità medicinale: Mirtazapina *Hexal*»,

leggasi:

«specialità medicinale: Mirtazapina *Hexal Ag*»;

ove è scritto:

«Titolare AIC: Hexal *S.p.a.*»,

leggasi:

«Titolare AIC: Hexal *Ag (Industriestrasse, 25 D- 83607 Holzkirchen - Germania)*».

09A04209

Comunicato di rettifica della determinazione AIFA 9 marzo 2009 concernente «Elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni».

Nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2009 concernente la determinazione 9 marzo 2009 «Elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni», a pagina 10 dell'allegato deve intendersi eliminata la riga 19 sotto riportata:

Dynacren laboratorio farmaceutico del dott. A. Francioni e di M. Gerosa S.r.l. - 029672021 - PARACETAMOLO - Elisir 2,5% flacone 100 ml.

09A04207

REGIONE PUGLIA

Interpretazione di alcune norme relative al P.R.G. del comune di Veglie

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 310 dell'11 marzo 2009 (esecutivo a norma di legge), ha preso atto delle determinazioni di cui al verbale della conferenza di servizi del 30 settembre 2008 ed alla delibera di C.C.n. 58 del 13 novembre 2008 del Comune di Veglie (Lecce) in forza delle quali, l'attuazione dei comparti urbanistici delle zone omogenee di espansione di tipo «C» del PRG del Comune di Veglie resta disciplinata nei termini di cui al testo delle NTA del medesimo PRG, come già emendate con la relazione istruttoria del SUR n. 6945 del 6 giugno 1986, ferme restando le ulteriori puntualizzazioni riportate nelle conclusioni della conferenza di servizi del 30 settembre 2008.

09A04210

Non approvazione e rinvio degli atti di variante al P.R.G. del comune di Vieste

La Giunta della regione Puglia con atto n. 309 dell'11 marzo 2009 (esecutivo a norma di legge), non ha approvato ed ha rinviato al Comune di Vieste (Foggia), gli atti del Piano Particolareggiato in variante al PRG, adottato dal citato Comune con delibere di C.C. n. 39 dell'11 aprile 2006 e n. 37 del 26 giugno 2007.

09A04211

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-089) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.